Africa Insieme, Pisa, Settembre 2012

La regolarizzazione 2012

Prima lezione
A cura di
Sergio Bontempelli
Settembre 2012

Premessa prima. Finalità di questa lezione

Cosa impariamo stasera (1)

- In questa lezione **non impariamo** la normativa sull'immigrazione, che è cosa troppo lunga e complessa…

Cosa impariamo stasera (2)

- **Non impariamo** nemmeno tutta la sanatoria, anch'essa materia complessa e controversa (soprattutto per chi non padroneggia la normativa generale in materia di immigrazione)

Cosa impariamo stasera (3)

- L'obiettivo di stasera è quello di imparare a fare un primo *check*, un primo controllo sulla documentazione dei nostri utenti, per verificare se ci sono i presupposti minimi per poter procedere alla domanda

“Deontologia” del volontario (1)

- Ricordate tuttavia quanto segue
- 1) **NON ASPIRIAMO ALLA PERFEZIONE.** Le cose che facciamo oggi sono complicate e dettagliate. Non siamo a scuola, e non c’è nulla di male se uscendo di qui qualcosa viene dimenticato o non è chiaro

“Deontologia” del volontario (2)

- 2) **GLI UTENTI DEVONO AVERE INFORMAZIONI COMPLETE E SICURE.** L’unica cosa importante è che **agli utenti vengano fornite indicazioni complete e sicure.** Se si è dimenticato qualcosa, se non si è sicuri di un’informazione che stiamo dando, ci si ferma un momento e si verificano le cose con i volontari più esperti.

“Deontologia” del volontario (3)

- 3) **NO AL SENTITO DIRE, SOLO INFORMAZIONI DI PRIMA MANO.** Le informazioni che escono dallo sportello devono essere **verificate, certe, aggiornate.** Mai affidarsi al “sentito dire” (“mi ha detto mio cugino che non c’è bisogno della prova”, “due anni fa accettavano anche domande senza passaporto”, “so come si fa quella pratica, l’ha fatta mio fratello giusto l’anno scorso”, “ho parlato con un avvocato, mi ha detto che”…)

“Deontologia” del volontario (4)

- 4) **NOI CONSIGLIAMO, GLI UTENTI DECIDONO.** In linea generale, le informazioni che diamo allo sportello servono agli utenti per orientarsi e per prendere decisioni. **Non siamo noi che decidiamo**. Noi diamo consigli e suggerimenti – e possiamo anche essere perentori nel farlo… – ma la decisione finale su cosa fare e cosa non fare spetta ai nostri utenti

“Deontologia” del volontario (5)

- 5) **AFRICA INSIEME NON E’ GIUDICE DELLA MORALITA’ ALTRUI; I DIRITTI VALGONO PER TUTTI.** Allo sportello possono venire persone che hanno commesso reati, o che hanno fatto cose che ciascuno di noi, individualmente, può giudicare negative. Noi non siamo giudici né sacerdoti, e non siamo chiamati a giudicare la “moralità” altrui. Forniamo a tutti le informazioni necessarie per rivendicare i propri diritti. E i diritti valgono per tutti

“Deontologia” del volontario (6)

- 6) **I VOLONTARI DI AFRICA INSIEME NON HANNO UN RUOLO EDUCATIVO.** I volontari non “educano” nessuno, ma si limitano a fornire informazioni corrette sulla normativa

Premessa seconda. Alcune cose da sapere prima di cominciare…

La normativa sull'immigrazione

- Nell'ordinamento italiano, la normativa sull'immigrazione è regolata dal **Testo Unico sull'Immigrazione**, decreto legislativo 286/98

Turco-Napolitano, Bossi-Fini, “pacchetto sicurezza”

- Normalmente, giornalisti e divulgatori spiegano che l’Italia ha avuto tre diverse leggi sull’immigrazione: la **Turco-Napolitano del 1998,** la **Bossi-Fini del 2002,** e il **“pacchetto sicurezza” del 2009**

Testo Unico e “Turco-Napolitano”

- Nel 1998, la legge Turco-Napolitano ha creato il **Testo Unico sull’Immigrazione**
- Nel linguaggio giuridico, il **Testo Unico** è una legge che raccoglie tutte le disposizioni normative in vigore su un dato argomento (in questo caso l’immigrazione)

Testo Unico e “Bossi-Fini”

- Nel 2002, è entrata in vigore la legge “Bossi-Fini”
- Questa non si presenta come legge autonoma, ma come una sorta di “maxi-emendamento” al vecchio Testo Unico
- In linguaggio tecnico, questo “maxi-emendamento” si chiama **novella legislativa** (novella=innovazione, cambiamento di una legge esistente)

Testo Unico e “pacchetto sicurezza”

- Anche il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, voluto dal Ministro Maroni e approvato nel 2009, utilizza la tecnica della “novella legislativa”, e quindi modifica radicalmente il Testo Unico, senza abrogarlo del tutto

Testo Unico

- Per questo oggi si continua a citare il “Testo Unico” del 1998, che nel tempo è stato modificato e “novellato” da vari interventi legislativi

Il permesso di soggiorno

- Secondo il Testo Unico, possono soggiornare legalmente in Italia solo gli stranieri che dispongono di un permesso di soggiorno
- Il permesso di soggiorno è dunque il *documento* che *autorizza* il cittadino straniero alla permanenza sul territorio nazionale
- Esso viene rilasciato dalla **Questura** del luogo dove lo straniero è residente o domiciliato

Non confondere:

- Il permesso di soggiorno non va però confuso con il *visto di ingresso*
- Mentre il permesso autorizza lo straniero a *restare sul territorio nazionale*, il visto autorizza ad *entrarvi*
- *Si può essere clandestini anche con un visto ancora valido*

Il visto e il permesso di soggiorno (1)

- Il *visto* è un adesivo (“sticker”) che viene attaccato all’interno del passaporto
- Il visto viene rilasciato dalle Ambasciate italiane nel paese di origine

VISTO
D29817097
GÜLTIG FÜR
VALABLE POUR
VALID FOR
ITALIA
VOM
DU
FROM
10-03-06
BIS
AU
UNTIL
24-04-06
ART DES VISUMS
TYPE DE VISA
TYPE OF VISA
C
ANZAHL DER EINREISEN
NOMBRE D'ENTRÉES
NUMBER OF ENTRIES
01
DAUER DES AUFENTHALTS
DURÉE DE SÉJOUR
DURATION OF STAY
30
TAGE
JOURS
DAYS
AUSGESTELLT IN
DELIVRÉ À
ISSUED IN
AM
LE
ON
23-01-06
NUMMER DES REISEPASSES
NUMERO DE PASSEPORT
NUMBER OF PASSPORT
C723629
NAME, VORNAME
NOM, PRENOM
SURNAME, NAME
TIZIO
BEMERKUNGEN
REMARQUES
REMARKS
VCD>>>>TIZIO>>>>>SCHENGEN
>>>>1111>>>AAA>>>>GD1278H89J908GGGAAA74>>>

ATTENZIONE A NON CONFONDERE

- Il visto deve essere rilasciato allo straniero **prima che questi sia entrato in Italia** (il visto è infatti una autorizzazione all'ingresso, e non può essere dato *dopo* l'ingresso…)
- L'autorità competente è l'**Ambasciata italiana nel paese di origine, non l'Ambasciata dello stesso paese in Italia**
- Quindi, per esempio, un cittadino tunisino deve chiedere il visto all'Ambasciata italiana a Tunisi, non presso l'Ambasciata tunisina a Roma…

Come si legge un visto (1)

- Nel visto è importante leggere:
  - **La data di rilascio.** Ossia quanto l'Ambasciata italiana ha concesso il visto allo straniero

VCD>>>>>TIZIO>>>>>SCHENGEN
>>>>1111>>>AAA>>>>GD1278H89J908GGGAAA74>>>

Come si legge un visto (2)

- Nel visto è importante leggere:
  - **La data di rilascio.** Ossia quanto l'Ambasciata italiana ha concesso il visto allo straniero
  - **Le date di validità**. Il visto ha una data di inizio e una scadenza: sono le due date entro cui lo straniero è autorizzato a entrare in Italia

VISTO
D29817097
ITALIA
10-03-06
24-04-06
C
01
30
23-01-06
C723629
TIZIO
VCD>>>>>TIZIO>>>>>SCHENGEN
>>>>1111>>>AAA>>>>GD1278H89J908GGGAAA74>>>

Attenzione a non confondere

- Il visto ci dice solo quando lo straniero è autorizzato ad entrare
- Per sapere quando egli è **effettivamente entrato nel territorio nazionale** bisogna fare riferimento ai timbri, come vedremo tra un attimo

Come si legge un visto (3)

- Nel visto è importante leggere:
  - **La data di rilascio.** Ossia quanto l'Ambasciata italiana ha concesso il visto allo straniero
  - **Le date di validità**. Il visto ha una data di inizio e una scadenza: sono le due date in cui lo straniero è autorizzato a entrare in Italia
  - **La destinazione**. Il visto può autorizzare solo all'ingresso in Italia, oppure può essere valido per più stati dell'Unione Europea: in questo caso viene scritto "Stati Schengen"

VISTO
D29817097
ITALIA
10-03-06
24-04-06
C
01
30
23-01-06
C723629
TIZIO
VCD>>>>>TIZIO>>>>>>SCHENGEN
>>>>1111>>>AAA>>>>GD1278H89J908GGGAAA74>>>

Il visto e il permesso di soggiorno (2)

- A differenza del visto, che viene attaccato al passaporto, il *permesso di soggiorno* è un documento autonomo, che consiste di norma in un tesserino magnetico plastificato

ITA
PERMESSO DI SOGGIORNO
ITA52742AG
NOME
HANNA
KASAT*****
VALIDO FINO AL
15.01.2010
LUOGO E DATA DI RILASCIO
PT 16.01.2008
DOCUMENTO TIPO
I
NOTE
KSTHNN78*****
REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITA' RILASCIANTE
FIRMA RICHIEDENTE

Non confondere (2):

- Il permesso di soggiorno non va confuso con il *passaporto*
- Il passaporto è un semplice *documento di identificazione:* dice chi è il titolare, come si chiama, quando è nato e dove. Non lo autorizza a permanere sul territorio nazionale
- *Si può essere clandestini anche con un passaporto valido*

Il passaporto e il permesso

- Il permesso di soggiorno è un documento italiano, rilasciato dalla Questura
- Il passaporto è invece un documento estero riconosciuto anche dall'Italia: esso viene rilasciato **dal paese di origine dello straniero**

Non confondere (3):

- Il permesso di soggiorno non va confuso con la *carta di identità italiana*
- La carta di identità viene rilasciata ai *residenti*. Ma la residenza si può avere solo se si è ottenuto il permesso di soggiorno. Scaduto il permesso, scade automaticamente anche la residenza
- *Si può essere clandestini anche con una carta di identità valida*

I permessi di soggiorno

- Ogni permesso di soggiorno ha un *motivo*, che corrisponde al motivo della presenza in Italia
- Il permesso di soggiorno ha anche una *scadenza*, che indica la data limite della validità del documento

I motivi di soggiorno più frequenti

- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Attesa occupazione
- Motivi familiari
- Affidamento
- Studio
- Motivi religiosi
- Cure mediche (gravidanza)
- ecc.

I permessi di soggiorno

- Alla *scadenza*, alcuni permessi di soggiorno possono essere rinnovati, altri no
- La possibilità di rinnovare un permesso dipende dal *motivo* del permesso stesso. Alcuni permessi – per esempio, quelli per lavoro e quelli per famiglia – si possono rinnovare; altri – come quello per gravidanza – non sono rinnovabili

Il motivo del visto

- Anche il visto ha un motivo
- Di norma, anzi, il motivo del permesso di soggiorno dovrebbe ricalcare quello del visto (se si entra per lavoro si dovrà poi soggiornare per lavoro)

VISTO
D29817097
GÜLTIG FÜR
VALABLE POUR
VALID FOR
ITALIA
VOM
DU
FROM
10-03-06
BIS
AU
UNTIL
24-04-06
ART DES VISUMS
TYPE DE VISA
TYPE OF VISA
C
ANZAHL DER EINREISEN
NOMBRE D'ENTRÉES
NUMBER OF ENTRIES
01
DAUER DES AUFENTHALTS
DURÉE DE SÉJOUR
DURATION OF STAY
30
TAGE
JOURS
DAYS
AUSGESTELLT IN
DELIVRÉ À
ISSUED IN
AM
LE
ON
23-01-06
NUMMER DES REISEPASSES
NUMÉRO DE PASSEPORT
NUMBER OF PASSPORT
C723629
NAME, VORNAME
NOM, PRÉNOM
SURNAME, NAMES
TIZIO
BEMERKUNGEN
REMARQUES
REMARKS
TURISMO
VCD>>>>TIZIO>>>>>SCHENGEN
>>>>1111>>>AAA>>>>GD1278H89J908GGGAAA74>>>

I timbri sul passaporto

- Una volta ottenuto il visto, lo straniero è autorizzato ad entrare in Italia, utilizzando un valico di frontiera
- Quando si entra o si esce dall'Italia viene apposto un timbro sul passaporto, contenente la data dell'ingresso/uscita e il valico di frontiera attraversato

Non confondere:

- Il *visto di ingresso*, che è l'autorizzazione ad entrare in Italia…
  - … con il *timbro di ingresso*, che attesta quando effettivamente lo straniero è entrato nel nostro paese

- Sia il timbro che il visto si trovano sul passaporto

- Ecco come si presenta un timbro emanato da un valico di frontiera italiano

- Sul timbro è scritta anzitutto la *data di ingresso (o di uscita)…*

- … il valico di frontiera attraversato….

- … e il mezzo di trasporto utilizzato.

- Infine, dal timbro si capisce se lo straniero è *entrato in Italia*, oppure se è *uscito dall'Italia*

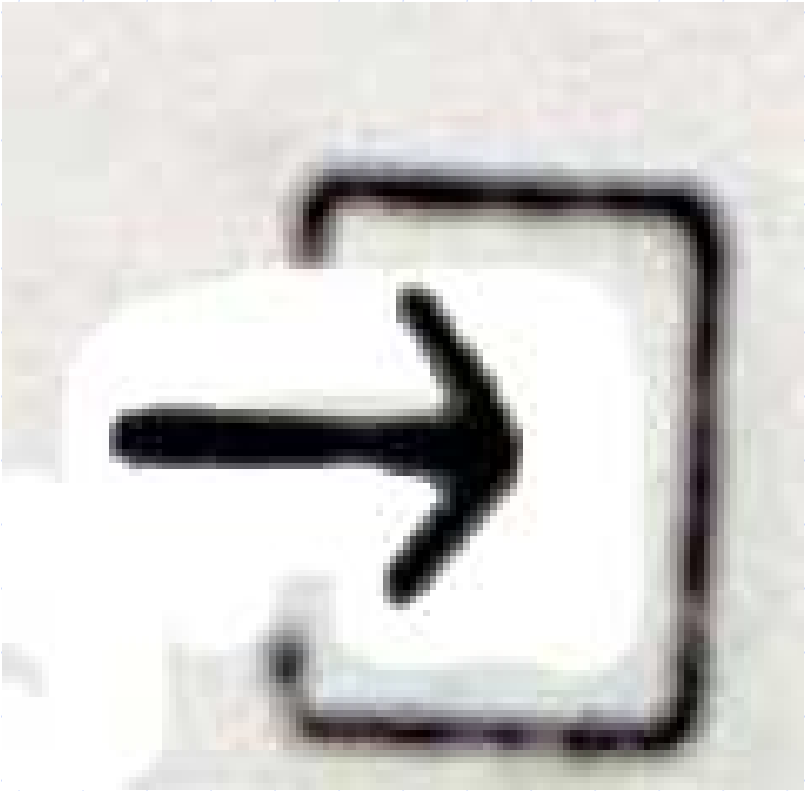

- Ecco come è fatto il timbro di *entrata in Italia…*

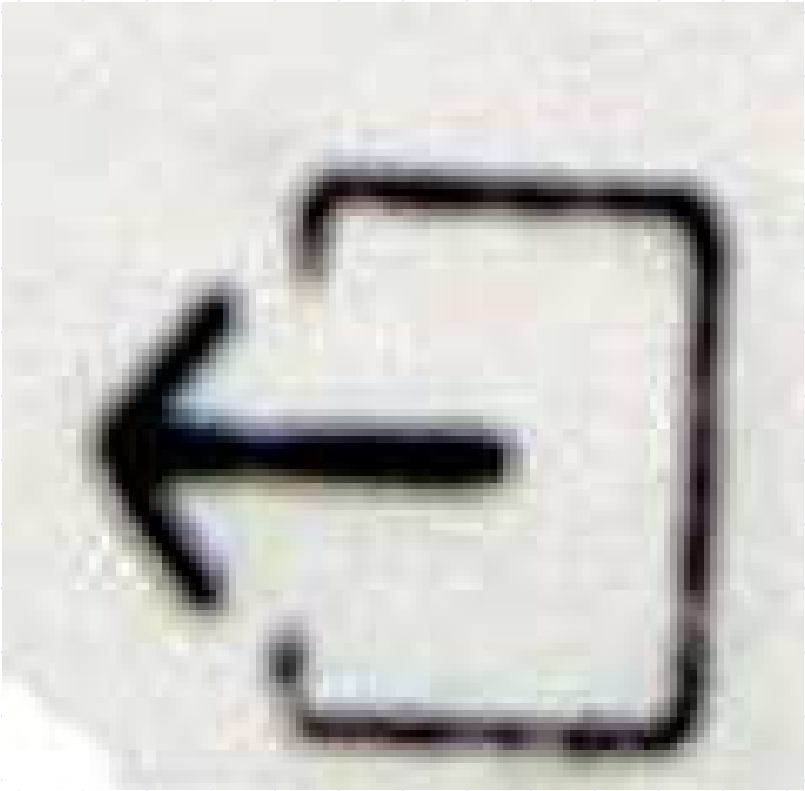

- … e come è fatto quello di *uscita dall’Italia*

Uscita

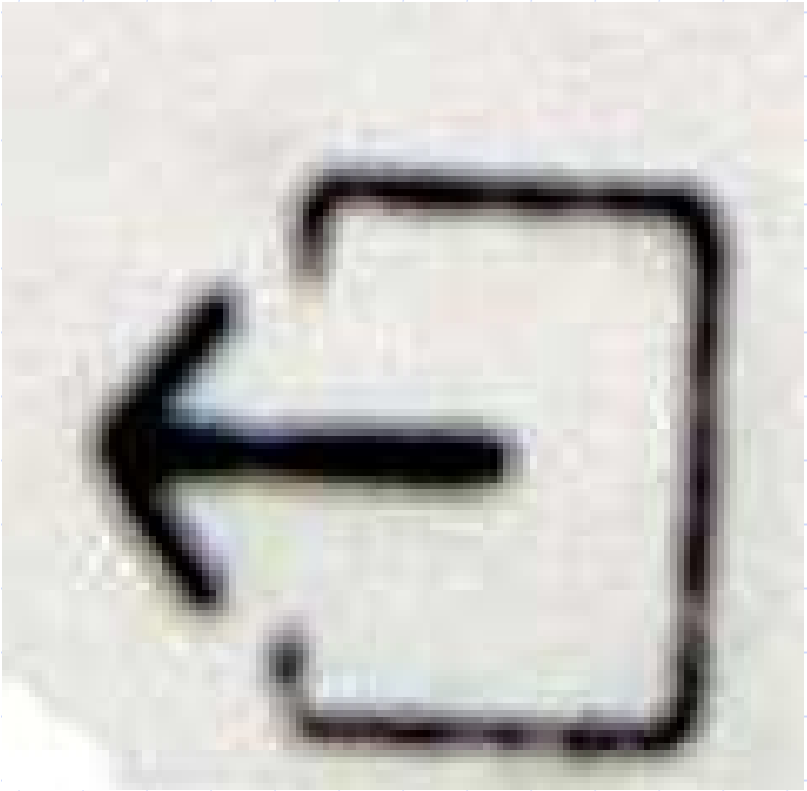

Entrata

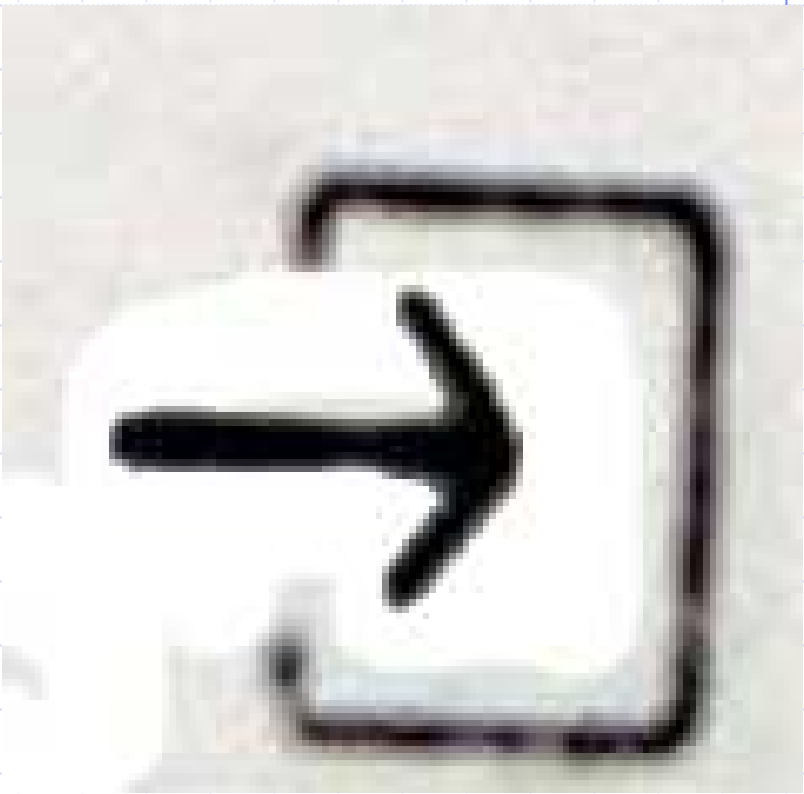

Ricostruire la storia

- Leggendo il passaporto, attraverso visti e timbri, si può ricostruire la storia migratoria (almeno quella ufficiale) di un cittadino straniero
- Facciamo un esempio…

VISTO
D29817097
ITALIA
10 - 01 - 11
10 - 03 - 11
C
01
30
04 - 01 - 11
C723629
TIZIO
TURISMO
VCD>>>>TIZIO>>>>>SCHENGEN
>>>>1111>>>AAA>>>>GD1278H89J908GGGAAA74>>>

15-01-11
BOLOGNA
V 004

15-07-11
BOLOGNA
V 004

- Nel nostro esempio, il cittadino ha avuto un visto di ingresso che lo autorizzava ad entrare in Italia a partire dal **10 Gennaio 2011**

VISTO
D29817097
GÜLTIG FÜR
VALABLE POUR
VALID FOR
ITALIA
VOM
DU
FROM
10 - 01 - 11
BIS
AU
UNTIL
10 - 03 - 11
ART DES VISUMS
TYPE DE VISA
TYPE OF VISA
C
ANZAHL DER EINREISEN
NOMBRE D'ENTRÉES
NUMBER OF ENTRIES
01
DAUER DES AUFENTHALTS
DURÉE DE SÉJOUR
DURATION OF STAY
30
TAGE
JOURS
DAYS
AUSGESTELLT IN
DELIVRÉ À
ISSUED IN
AM
LE
ON
04 - 01 - 11
NUMMER DES REISEPASSES
NUMERO DE PASSEPORT
NUMBER OF PASSPORT
C723629
NAME, VORNAME
NOM, PRENOM
SURNAME, NAME
TIZIO
BEMERKUNGEN
REMARQUES
REMARKS
TURISMO
VCD>>>>TIZIO>>>>>SCHENGEN
>>>>1111>>>AAA>>>>GD1278H89J908GGGAAA74>>>

- Il cittadino è effettivamente entrato in Italia il **15 Gennaio 2011**, utilizzando il valico di frontiera aereo di Bologna
- E’ poi uscito dal territorio nazionale, utilizzando lo stesso valico di frontiera, il **15 Luglio 2011**

15-01-11
BOLOGNA
V 004

15-07-11
BOLOGNA
V 004

I paesi “senza obbligo di visto”

- Con alcuni paesi (per esempio, con l’Albania), l’Italia ha stipulato degli accordi che prevedono la possibilità di entrare in Italia senza visto e di rimanere per tre mesi a scopo turistico
- Così, i cittadini albanesi hanno solo il timbro sul passaporto, e non il visto
- E’ importante sapere che queste agevolazioni valgono solo per i soggiorni turistici: chi entra per lavoro deve comunque avere un visto

Il permesso di soggiorno “elettronico”

- Come si è detto, il permesso di soggiorno ha, di norma, l’aspetto di una carta di credito plastificata
- Un microchip elettronico contenuto nel permesso custodisce i dati del titolare
- Questo documento si chiama *permesso di soggiorno elettronico*

ITA
PERMESSO DI SOGGIORNO
ITA52742AG
HANNA
KASAT*****
15.01.2010
PT 15.01.2008
I
KSTHNN78*****

Il permesso di soggiorno “cartaceo”

- Prima dell’introduzione del permesso “elettronico”, i documenti di soggiorno erano stampati su fogli di dimensioni A4 (in carta speciale per impedire contraffazioni)
- Alcuni permessi di soggiorno sono ancora rilasciati in questo modo: si chiamano “permessi di soggiorno cartacei”

Mod. 207 bis - P.S.

MINISTERO DELL'INTERNO
AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Questura di MILANO

CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI
FOREIGNERS' PERMIT OF STAY

A TEMPO INDETERMINATO - PERMANENT

COGNOME SAKAI

NOME HIROSHI

LUOGO NASCITA GIAPPONE DATA

CITTADINANZA STATO CIVILE RIFUG. N

RESIDENZA ITALIA - COMUNE MILANO PROV. MI

INDIRIZZO

DOCUMENTO PAS.ORD. NUMERO SCADENZA C.F.

RILASCIATO DA DATA

INGRESSO ITALIA - DATA 01 04 1991 FRONTIERA

TIPO SOGGIORNO PRECEDENTE LAVORO AUTONOMO

MEZZI DI SOSTENTAMENTO DA LAVORO NESSUNA O IGNOTA

CONIUGE

PERSONE A CARICO CONVIVENTI

PRIMO RILASCIO

RINNOVO/AGGIORN.TO 06 02 2004 00 00 0000 CARTA SOG. IND.

DATA 06/02/04

NOTA: ALL' USCITA DEFINITIVA DALLO STATO IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE RICONSEGNATO ALLA POLIZIA DI FRONTIERA

FIRMA DEL DICHIARANTE

IL QUESTORE

La scadenza del permesso

- Ogni permesso di soggiorno ha una scadenza, che viene riportata sul documento assieme alla data di inizio di validità

NOME
HANNA
VALIDO FINO AL
15.01.2010
LUOGO E DATA DI RILASCIO
PT 16.01.2008
NOTE
KSTHNN78 *****

La Questura di competenza

- Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura competente per territorio
- La Questura competente è quella della Provincia dove lo straniero *risiede*

La cd. “carta di soggiorno” o “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”

- Dopo **cinque anni** di soggiorno regolare in Italia, lo straniero può richiedere uno speciale permesso di soggiorno a tempo indeterminato (senza scadenza)
- Questo permesso si chiama “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”, ed è un permesso **elettronico**
- Nel linguaggio comune, però, questo documento è chiamato con il nome di “carta di soggiorno”

La “carta di soggiorno per familiari di cittadini UE”

- Se lo straniero è parente o coniuge di un cittadino **comunitario** (per esempio, un italiano, un francese, un rumeno ecc.), può avere uno speciale permesso che si chiama **carta di soggiorno,** e che è un documento **cartaceo**

Carta di Soggiorno e sanatoria (1)

- Come si vedrà, per poter fare domanda di sanatoria il datore di lavoro deve avere una delle due carte di soggiorno (CE per soggiornanti di lungo periodo o familiare di cittadino comunitario)
- Ricordate che le carte di soggiorno possono avere varie forme e non sempre sono distinguibili dai normali permessi

Carta di Soggiorno e sanatoria (2)

- Il modo più sicuro per distinguere una carta da un permesso è quello di guardare alla **scadenza del documento**
- **Le carte di soggiorno hanno una validità di cinque anni, oppure sono a tempo indeterminato**

Come funzionano gli ingressi per lavoro

- Secondo la legge, per poter entrare in Italia *per motivi di lavoro*, lo straniero deve avere, *prima ancora di entrare in Italia*, un datore di lavoro disponibile ad effettuare un'assunzione in suo favore.
- La procedura funziona dunque così: il datore di lavoro in Italia chiama lo straniero quando questi si trova ancora all'estero; la "chiamata" consente allo straniero di entrare legalmente in Italia e di stipulare il contratto di lavoro, perfezionando l'assunzione

Il divieto di regolarizzazione

- Non è invece possibile rilasciare un permesso di soggiorno ad uno straniero clandestino, anche quando questi abbia un lavoro
- Chi ha già un permesso di soggiorno può rinnovarlo in Italia, senza dover tornare al proprio paese
- Chi invece è in Italia in modo irregolare deve tornare al proprio paese e farsi “chiamare” con la procedura di ingresso che abbiamo visto

Parte prima. La regolarizzazione in generale

La “sanatoria”: una legge in deroga

- La cosiddetta “sanatoria 2012” è contenuta nell’art. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109
- Questo provvedimento rappresenta una **deroga al divieto generale di regolarizzazione**
- Esso prevede infatti, **per un periodo limitato di tempo,** la possibilità di regolarizzare stranieri che lavorano senza documenti (senza che questi debbano tornare ai rispettivi paesi)

Leggiamo l’articolo 5, comma 1 (1)

- “**I datori di lavoro** (…) che, **alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo**, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze **da almeno tre mesi**, e **continuano ad occuparli** alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma *[cioè della domanda di sanatoria]*, **lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011,** o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione *[della Prefettura]* (…)”

Leggiamo l’articolo 5, comma 1 (2)

- “La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 (…). In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”.

Dunque…

- Possono fare domanda i **datori di lavoro** che occupino lavoratori stranieri. **Non possono fare domanda, invece, gli stessi stranieri…**
- I datori di lavoro **devono avere già assunto i rispettivi lavoratori** almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della legge (dunque **almeno dal 9 Maggio 2012**)
- **La domanda va presentata tra il 15 Settembre e il 15 Ottobre**
- Il lavoratore deve essere presente in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 Dicembre 2011

Entriamo nel dettaglio…

Quali datori di lavoro?

- Art. 5, comma 1: “I datori di lavoro **italiani** o **cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea**, ovvero *[nel linguaggio giuridico “ovvero” vuol dire “oppure”]* i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze … ecc.”

Dunque…

- C’è quindi una prima restrizione, in ordine alla **nazionalità** del datore di lavoro
- Il datore può essere **italiano…**
- … **oppure cittadino di uno Stato dell’Unione Europea** (per esempio un francese, uno spagnolo o anche un rumeno)…
- …**oppure anche cittadino non comunitario, purché abbia la carta di soggiorno** (va bene sia il permesso per soggiornanti di lungo periodo, sia la carta dei familiari di cittadini UE)

ATTENZIONE A NON CONFONDERE

- E’ il **datore di lavoro** che, se straniero, deve avere la carta di soggiorno… non il lavoratore, che è colui che si deve regolarizzare!

Primo controllo da fare

- **La prima cosa da controllare e' quindi la nazionalita' del datore di lavoro, e i documenti di soggiorno che possiede…**
  - **Sei straniero? Hai la carta di soggiorno?**

Quali datori di lavoro?

- Il comma 7 dell'articolo 5 precisa che un successivo decreto attuativo definirà i "limiti di reddito del datore di lavoro"
- C'è dunque una **seconda restrizione,** relativa al **reddito:** il datore di lavoro deve essere abbastanza "ricco" da potersi permettere l'assunzione di un lavoratore straniero

Quanto reddito?

- Il decreto interministeriale del 29 Agosto, attuativo della sanatoria, così recita (art. 3):
- “1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro (…) **di un reddito imponibile o di un fatturato** risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente **non inferiore a 30.000,00** (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2”.

- E al comma 2:
- “2. Per la dichiarazione di emersione di un **lavoratore straniero addetto al lavoro domestico** (…) il **reddito imponibile** del datore di lavoro non può essere inferiore a **20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito,** ovvero *[oppure]* non inferiore a **27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi”**.

Dunque…

- **30.000 euro di fatturato per le aziende**
- **Per i domestici, 20 o 27 mila euro a seconda dei casi…**

Occhio alla logica… (1)

- **20.000 euro** in **in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito**
- Quindi, se in casa c'è solo una persona che lavora (=percettore di reddito), ma siamo dieci persone, dobbiamo avere 20.000?

Occhio alla logica… (2)

- **27.000 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi**
- Quindi, se in casa c'è solo una persona che lavora (=percettore di reddito), ma siamo dieci persone, dobbiamo avere 27.000?
- Qualcosa non torna…

- Un po’ come dire: serve un reddito di 20.000 euro se il datore di lavoro è biondo con gli occhi azzurri…
- … e 27.000 euro se il datore di lavoro mangia abitualmente carne e detesta i cetrioli
- Quindi, uno biondo con gli occhi azzurri che mangia carne e odia i cetrioli quanto deve avere???

Ceci n'est pas une pipe.

- Ci soccorrono le mitiche “FAQ” del Ministero dell’Interno (che, ironia della sorte, si pronunciano come l’inglese *fuck*…):
- “il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui. **Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito**, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro”.

Secondo controllo da fare

- **La seconda cosa da controllare e' quindi il reddito del datore di lavoro**

Il reddito del datore di lavoro

- Per accertare il reddito del datore di lavoro, si utilizza il CUD oppure la dichiarazione dei redditi

Il CUD

- Il CUD è un documento che il datore di lavoro rilascia al suo lavoratore
- Esso certifica le somme che sono state corrisposte al lavoratore nell'anno precedente. Per esempio, un CUD 2012 attesta tutti gli stipendi dati al lavoratore nel 2011…

Attenzione a non confondere

- Stiamo verificando il reddito del **datore di lavoro.** Supponiamo che Tizio sia il datore di lavoro di Caio…
- Abbiamo bisogno del CUD di Tizio, che deve essere fornito dal datore di lavoro di Tizio…
- Non confondiamo dunque: il datore di lavoro che deve fornire il CUD non è lo stesso che deve presentare la domanda

Uno o più CUD?

- Può accadere che una persona abbia avuto, nell'anno 2011, più di un lavoro, e con diversi datori
- In questo caso dunque vi saranno più CUD
- L'importante è che tutti i CUD siano CUD 2012…

Come è fatto il CUD

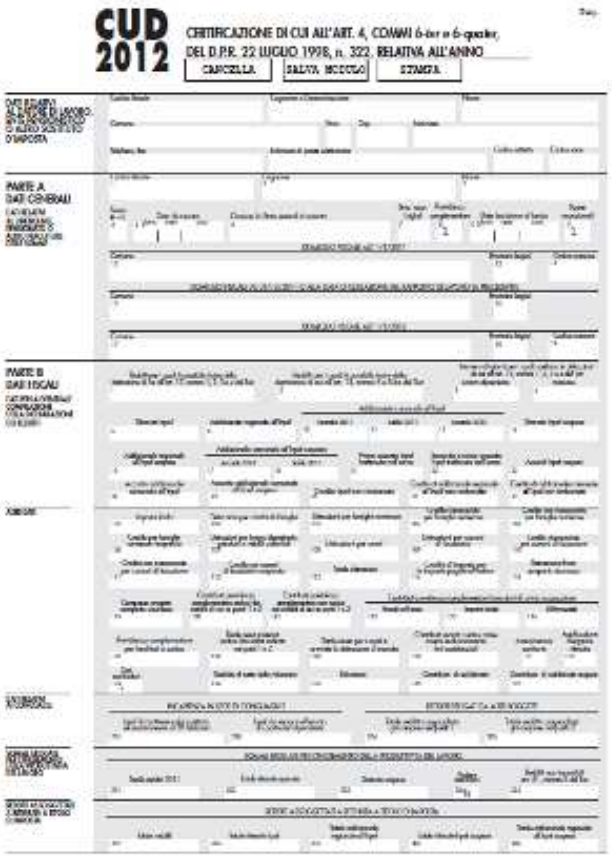

ModuliUtili

Cose da verificare nel CUD…

L’anno deve essere 2012

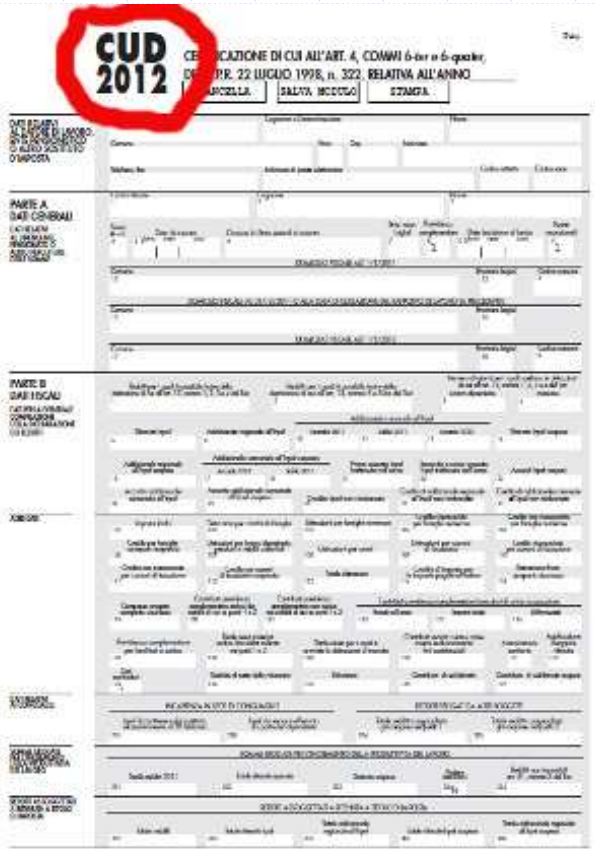

ModuliUtili

- Il **lavoratore** indicato nel CUD deve essere il **datore di lavoro della sanatoria…**
- **Controllare la parte A, dati relativi al dipendente**

PARTE A
DATI GENERALI

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

1 | 2 | 3

Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. nasc. (sigla)	Previdenza complementare	Data iscrizione al fondo	Eventi eccezionali
4	5 giorno mese anno	6	7	8	9 giorno mese anno	11

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2011

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
12	13	14

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2011 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

Comune	Provincia (sigla)
15	16

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2012

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
17	18	19

Dove si legge il reddito sul CUD

PARTE A
DATI GENERALI

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale 1

Cognome 2

Sesso (M o F) 4

Data di nascita 5 giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita 6

Prov (si 7

DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2009

Comune 12

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2009 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RA

Comune 15

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2010

Comune 17

PARTE B
DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tui 1

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis de 2

Addizionale comu

Ritenute Irpef 5

Addizionale regionale all'Irpef 6

Acconto 2009 10

Saldo 20 11

Addizionale regionale all'Irpef sospesa

Addizionale comunale all'Irpef sospesa

Acconto 2009

Saldo 2009

Primo acconto Irpe trattenuto nell'anno

L’unico

- L’Unico è il documento che il lavoratore produce per poter pagare le tasse. Esso raccoglie tutto il reddito guadagnato in un dato anno
- Possono esserci più CUD, ma esiste un solo unico nel dato anno…
- Ricordarsi di controllare che l’Unico sia relativo alla persone che deve fare la domanda, e che sia l’Unico 2012 (quindi coi redditi del 2011)
- Sull’Unico si cerca la voce “reddito imponibile”.

PERSONE FISICHE 2012

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2011

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

		Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
RN3	[illegible]				,00	
RN[illegible]	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN 1 col. 3 – RN2 – RN3 [illegible] indicare zero se il risultato è negativo)					,00
RN5	[illegible]					,00
RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00	
RN7	Detrazione per figli a carico				,00	
RN8	Ulteriore detrazione per figli a carico				,00	
RN9	Detrazione per altri familiari a carico				,00	
RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente				,00	
RN11	[illegible]				[illegible]	

ELLO GRATUITO

Se non si arriva a 20.000

- Se non si arriva a 20.000 euro, si possono cumulare i redditi delle persone presenti nello stato di famiglia, oppure il coniuge e i familiari – anche non conviventi – entro il secondo grado
- I familiari entro il secondo grado sono:
  - Fratelli e sorelle
  - Padri, madri, figli
  - Nonni, nonne
  - Nipoti (di nonno/a)

Attenzione allo stato di famiglia

- Molti stranieri vivono insieme, ma non sono iscritti all'anagrafe con lo stesso stato di famiglia
- Non basta vivere nella stessa casa, bisogna figurare nello stesso stato di famiglia anagrafico

Attenzione alla parentela

- I rapporti di parentela vanno provati con idonea documentazione. Non basta avere lo stesso cognome per essere fratelli
- Nel caso di datore di lavoro straniero, la Prefettura chiederà di provare i rapporti di parentela con i certificati di nascita, **legalizzati dall'Ambasciata italiana al paese di origine**

Ricordate il nome sul CUD

- Ricordare di accertarsi **sempre** che il nome del lavoratore sul CUD sia quello del datore di lavoro che fa la sanatoria
- A questo scopo, è bene confrontare i dati del lavoratore sul CUD (nome, cognome, data di nascita) con quelli riportati sul passaporto o sul permesso di soggiorno

La prova di presenza

- Decreto legislativo, art. 5 comma 1: possono fare domanda i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri **“presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente”**
- **“la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”.**

Attenzione a non confondere (1)

- Il datore di lavoro deve occupare il lavoratore a partire dalla data del 9 Maggio 2012; dunque, il lavoratore deve essere presente in Italia dal 9 Maggio
- La presenza dal 9 Maggio non va provata: basta che non esistano prove negative (cioè documenti che attestino l'assenza dello straniero…)

- **Controllate sempre timbri e visti, per verificare che non vi siano sul passaporto prove della presenza in un altro paese dopo il 9 Maggio…**

Attenzione a non confondere (2)

- Il lavoratore deve essere presente in Italia a partire dalla data del 31 Dicembre 2011
- **Questa presenza va invece provata con idonea documentazione**

Organismi pubblici????

- La prova deve venire da “organismi pubblici”, quindi da enti dello Stato
- Questa formulazione è ovviamente ambigua cosa significa “organismi pubblici”? E come fa un “clandestino” ad avere una prova di organismi pubblici?

Terzo controllo da fare

- **La terza cosa da controllare e' quindi la prova della presenza in Italia**
  - **Assenza di prove "negative" per il periodo dal 9 Maggio 2012 ad oggi**
  - **Prova "positiva" risalente al 2011 o prima**

Prove che **sicuramente non** vanno bene

- Scontrini e ricevute fiscali dei negozi
- Dichiarazioni di avvocati, commercialisti o professionisti
- Tessere di associazioni o dichiarazioni di associazioni
- Dichiarazione del datore di lavoro

Prove che vanno **sicuramente** bene

- Timbro di ingresso **italiano** sul passaporto
- Codice STP per l'accesso agli Ospedali
- Permesso di soggiorno scaduto
- Certificato medico di Pronto Soccorso
- Certificati dell'Ospedale (se si è stati ricoverati)
- Richiesta di asilo
- Atti giudiziari (i fogli di quando uno ha avuto un processo)
- Espulsioni e fogli di via
- Denunce per alcuni reati (non ostativi)

Prove dubbie

- Abbonamenti nominativi di autobus e treni
- Multe per mancato pagamento del biglietto su mezzi di trasporto

Attenzione alle espulsioni

- Le espulsioni vanno bene come prova se sono **amministrative,** cioè fatte solo perché lo straniero non aveva il permesso di soggiorno. In genere i riferimenti normativi **sono Testo Unico Immigrazione, art. 13, comma 2, lettere a e b**
- **Non vanno bene le espulsioni dell'art. 13 comma 1 o comma 2 lettera c**

Riassumiamo…

Primo controllo da fare

- **La prima cosa da controllare e' quindi la nazionalita' del datore di lavoro, e i documenti di soggiorno che possiede…**
  - **Sei straniero? Hai la carta di soggiorno?**

Secondo controllo da fare

- **La seconda cosa da controllare e' quindi il reddito del datore di lavoro**
  - **Controllare CUD o dichiarazioni dei redditi del 2012**
  - **Se il reddito è 20.000 va bene. Altrimenti cumulare redditi di persone nello stesso stato di famiglia, oppure coniugi, oppure parenti entro il secondo grado**

Terzo controllo da fare

- **La terza cosa da controllare e' quindi la prova della presenza in Italia**
  - **Assenza di prove "negative" per il periodo dal 9 Maggio 2012 ad oggi**
  - **Prova "positiva" risalente al 2011 o prima**
  - **Attenzione alla tipologia di espulsione**

Cose che non sappiamo ancora

- Se il datore di lavoro o il lavoratore hanno dei reati pregressi potrebbero esserci problemi
- Se il lavoratore ha espulsioni particolari potrebbero esserci problemi

Grazie a tutti/e

sergiobontempelli@gmail.com
http://www.facebook.com/sergiobontempelli
https://independent.academia.edu/sergiobontempelli
tel. +39-388-7415718

NOTA BENE:

Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state trovate su internet e quindi si presuppongono di pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da rivendicare mi contatti e le immagini saranno immediatamente rimosse

Quest'opera è distribuita con
Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.